



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento Sezione per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

- | | | |
|------------------------|-----------|------------------|
| 1. Dott.ssa Anna Maria | Creazzo | Presidente |
| 2. Dott.ssa Anna Luisa | Terzi | Consigliere Rel. |
| 3. Dott.ssa Camilla | Gattiboni | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili in grado di appello per le **CONTROVERSIE DI LAVORO**

LA PRIMA

iscritta a ruolo in data 11/07/2018 al n 97/2018 R.G. **LAVORO** promossa con reclamo ex art. 1 co. 50 l. 92/2018 d.d. 11/07/2018

DA

Società **[REDACTED]** S.p.A. (P.I. **[REDACTED]**) in persona del procuratore speciale, Dott. **[REDACTED]** in forza di procura speciale Notaio Avv. Luigi Maria d'Argenio di Riva del Garda, Rep. n. 129.858, rilasciata in Riva del Garda (TN) in data 25.02.2013, con sede legale in **[REDACTED]** - **[REDACTED]** (TN), Via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**, rappresentata e difesa sia

N° 60/18 SENT.
LAVORO
N° 97/2018 R.G.
LAVORO
N° 316/18 CRON
N° 11 REP.
Oggetto: Reclamo ex art. 1 comma 58, l. 92/2012
Cod.: 210017



congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv. Giorgio Scherini del Foro di Milano e Roberto Reus del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Filippo Valcanover Trento, Via Calepina, n. 75, giusta delega allegata al reclamo ex art. 1 co. 50 l. 92/2018

- APPELLANTE -

CONTRO

- 1) [redacted], nato ad [redacted] residente in Via [redacted] [redacted] (SV) il [redacted], CF [redacted]
- 2) [redacted] nato in [redacted] il [redacted] residente in Via [redacted] n. [redacted] (CO) CF [redacted]
- 3) [redacted], Nato il [redacted] a [redacted] (CI.) e residente in Via [redacted] n. [redacted] CF [redacted]
- 4) [redacted] nato a [redacted] (TO) il [redacted] e residente in Via [redacted] n. [redacted] (CN) CF [redacted]
- 5) [redacted] nato in [redacted] il [redacted] e residente in Via [redacted] n. [redacted] (BG) CF [redacted]
- 6) [redacted] nato a [redacted] (AI.) e residente in Via [redacted] n. [redacted] (AI.) CF [redacted]
- 7) di [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] n. [redacted] CF [redacted]
- 8) [redacted], nato a [redacted] (RC) il [redacted] residente in Via [redacted] n. [redacted] (TO) CF [redacted]
- 9) [redacted], nato in [redacted] il [redacted] e residente in Via [redacted] n. [redacted] CF [redacted]
- 10) [redacted], nato a [redacted] (KR) il [redacted] residente in Via [redacted] (TO) CF [redacted]
- 11) [redacted] nato in [redacted] il [redacted] residente in Via [redacted] n. [redacted] (TO) CF [redacted]
- 12) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in Via [redacted] n. [redacted] (TO) CF [redacted]

A



- 13) [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente in Via [REDACTED]
[REDACTED] (AO) CF [REDACTED]
- 14) [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED]
[REDACTED] (NO) CF [REDACTED]
- 15) [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] residente a in via
[REDACTED] n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (BG)
CF [REDACTED]
- 16) [REDACTED] nato a [REDACTED] (BR) il [REDACTED] e
residente in Via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (VR)
CF [REDACTED]
- 17) [REDACTED] nato il [REDACTED] residente a [REDACTED] (VI) in via
[REDACTED] CF [REDACTED]

rappresentati e difesi dall'Avv.to Dario Rossi del Foro di Genova ed elettivamente domiciliati in Piazza del Podestà n. 10, Rovereto (TN) presso e nello studio dell'avv. Nicola Carastri, giusta delega allegata al ricorso introduttivo.

APPELLATI -

LA SECONDA

Iscritta a ruolo in data 13/07/2018 al n. 99/18 R.G. LAVORO, promossa con reclamo ex art. 1 co. 58 l. 92/12 d.d. 11.07.2018

DA

- 1) [REDACTED] nato ad [REDACTED] residente in Via [REDACTED]
[REDACTED] (SV) il [REDACTED], CF [REDACTED]
- 2) [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] residente in Via
[REDACTED] n. [REDACTED] (CO) CF [REDACTED]
- 3) [REDACTED], Nato il [REDACTED] a [REDACTED] (CL) e residente
in Via [REDACTED] CF [REDACTED]
- 4) [REDACTED] nato il [REDACTED] (TO) il [REDACTED] residente in Via
[REDACTED] n. [REDACTED] [REDACTED] (CN) CF [REDACTED]
- 5) [REDACTED] nato in [REDACTED] il [REDACTED] e residente in Via
[REDACTED] n. [REDACTED] [REDACTED] (BG). CF [REDACTED]



- 6) [redacted] a [redacted] (AL) e residente in Via [redacted] n. [redacted] (AL) CF [redacted]
- 7) [redacted] nato a [redacted] il [redacted], residente in Piazza [redacted] n. [redacted] CF [redacted]
- 8) [redacted], nato a [redacted] (RC) il [redacted] residente in Via [redacted] (TO) CF [redacted]
- 9) [redacted], nato in [redacted] il [redacted] e residente in Via [redacted] CF [redacted]
- 10) [redacted] nato a [redacted] (KR) il [redacted] residente in Via [redacted] (TO) CF [redacted]
- 11) [redacted] nato in [redacted] il [redacted] residente in Via [redacted] n. [redacted] (TO) CF [redacted]
- 12) [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in Via [redacted] n. [redacted] (TO) CF [redacted]
- 13) [redacted] nato ad [redacted] il [redacted] e residente in Via [redacted] [redacted] (AO) CF [redacted]
- 14) [redacted] nato in [redacted] il [redacted] Via [redacted] n. [redacted] (NO) CF [redacted]
- 15) [redacted] nato in [redacted] il [redacted], residente a in via [redacted] n. [redacted] (BCI) CF [redacted]
- 16) [redacted] nato a [redacted] (BR) il [redacted] e residente in Via [redacted] (VR) CF [redacted]
- 17) [redacted] nato il [redacted] residente a [redacted] (VI in via [redacted] CF [redacted] -

rappresentati e difesi ut supra.

APPELLANTI -

CONTRÒ

Società [redacted] S.p.A. (P.I. [redacted]), in persona del procuratore speciale, Dott. [redacted] in forza di procura speciale



Notaio Avv. Luigi Maria d'Argenio di Riva del Garda, Rep. n. 129.858, rilasciata in Riva del Garda (TN) in data 25.02.2013, con sede legale in [REDACTED] (TN), Via [REDACTED], n. [REDACTED], rappresentata e difesa ut supra.

- APPELLATA -

(Causa riunita alla sub R.G. 97/18 in data 20.09.2018)

LA TERZA

Iscritta a ruolo in data 12/07/2018 al n. 100/18 R.G. LAVORO, promossa con atto di costituzione ex art. 1 c. 58 l. 92/12 d.d. 10.09.2018

DA

[REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], residente a [REDACTED] (TN), Piazza [REDACTED], n. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato a Bolzano c/o Avv.to Cristian Aureli, come da mandato a margine dell'atto di costituzione ex art. 1 c. 58 l. 92/12

- APPELLANTE -

CONTRO

Società [REDACTED] S.p.A. (P.I. [REDACTED]), in persona del procuratore speciale, Dott. [REDACTED] in forza di procura speciale Notaio Avv. Luigi Maria d'Argenio di Riva del Garda, Rep. n. 129.858, rilasciata in Riva del Garda (TN) in data 25.02.2013, con sede legale in [REDACTED] (TN), Via [REDACTED], n. [REDACTED] rappresentata e difesa ut supra.

APPELLATA

(Causa riunita alla sub R.G. 97/18 in data 20.09.2018)

LA QUARTA

Iscritta a ruolo in data 13/07/2018 al n. 101/18 R.G. LAVORO, promossa con reclamo ex art. 1 c. 58 l. 92/12 d.d. 11.07.2018

DA

[REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED] residente a [REDACTED] via [REDACTED], n. [REDACTED] C.F. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Canestrini di Rovereto, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.to Dario Rossi di Genova, come da procura allegata al reclamo ex art. 1 c. 58 l. 92/12



- APPELLANTE

CONTRO

Società [REDACTED] S.p.A. (P.I. [REDACTED]), in persona del procuratore speciale, Dott. [REDACTED], in forza di procura speciale Notaio Avv. Luigi Maria d'Argenio di Riva del Garda, Rep. n. 129.858, rilasciata in Riva del Garda (TN) in data 25.02.2013, con sede legale in [REDACTED] - [REDACTED] (TN), Via [REDACTED] n. [REDACTED], rappresentata e difesa ut supra.

- APPELLATA

(Causa riunita alla sub R.G. 97/18 in data 20.09.2018)

OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92/2012

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale giudice del lavoro n. 36/18 pubblicata il 12/06/2018

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI**DI PARTE APPELLANTE:**

(in causa R.G. 97/18):

Voglia l'Ecc.mo Collegio adito fissare l'udienza di discussione.

In quella sede, voglia, in accoglimento del presente reclamo, riformare la sentenza del Tribunale di Rovereto, n. 36/2018 del 12/06/2018, dott. Michele Cuccaro, che ha deciso il procedimento RG n. 22/2018 riunito al RG n. 26/2018 e RG n. 27/2017 laddove afferma che *"La comunicazione del 19.12.2014 va, pertanto, considerata come infedele e fuorviante, dal momento che ha enfatizzato i dati negativi e non ha, così, messo in condizione le OX.SS. (e l'autorità amministrativa) di valutare esattamente nell'ambito del controllo preventivo loro demandato (si confrontino l'ass. 750/2012 e 25758/2008) - la reale salute dell'azienda alla data di avvio della procedura che ha poi portato all'espulsione di ben quarantunve lavoratori.*

Né può ritenersi che il vizio della comunicazione in questione sia stato sanato dal successivo accordo dd. 19.2.2015 - nel quale le parti hanno affermato (si confronti ultimo punto delle premesse del doc. 9 di parte



convemuti), di "sanare eventuali vizi di forma presenti della suddetta Procedura ai sensi dell'art.1 c. 45 della L.92/12" - non essendo emersa in giudizio alcuna prova che all'iniziale vizio di informazione si sia ovviato nel corso della procedura.

Il vizio conseguente alla citata natura incompleta e fuorviante della comunicazione di avvio della procedura formulata da [REDACTED] ha determinato un'irregolarità della procedura ai sensi dell'art. 4, comma 12 L. 223/91".

Per l'effetto, voglia l'Ill.mo Collegio adito respingere integralmente il ricorso dei lavoratori difesi dagli Avv. Dario Rossi e Nicola Canestrini ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo presentato in data 26.5.2016, dichiarando legittimo il licenziamento intimatogli dalla società odierna reclamante.

Voglia altresì dichiarare tenuti e condannare i lavoratori ricorrenti a restituire tutto quanto corrisposto dalla [REDACTED] S.p.A. per effetto della sentenza del Tribunale di Rovereto, n. 36/2018 del 12/06/2018 (e della precedente ordinanza del medesimo Tribunale 11 gennaio 2018).

Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società [REDACTED] S.p.A. per tutte le fasi.

In via istruttoria si insiste affinché vengano ammessi i seguenti capitoli di prova (già formulati nella fase di opposizione):

"Vero è che nelle riunioni tenute sia al Misc che in Anita nel corso del mese di dicembre 2014 e gennaio 2015 ai funzionari del Ministero e alle O.S.S. e alla R.S.U. sono stati rappresentati i dati e la situazione della Divisione ITI, come esposti nel Doc. 43";

"Vero è che [REDACTED] ha esposto dati riportati nel Doc. 43 ed ha risposto alle domande e chiarimenti che via via venivano poste dagli interlocutori";



"Vero è che i chiarimenti richiesti erano diretti ad analizzare la situazione economica della FTL risultante dai dati gestionali della Divisione FTL 2014 e se comprendevano anche costi straordinari tra i quali incentivi all'esodo";

"Vero è che il 14 settembre 2015 il Sig. [REDACTED] ha consegnato agli ispettori (ITL - PAT) la documentazione richiesta dai medesimi ed elencata nel Doc. 41";

"Vero è che detta documentazione consiste in fatture di [REDACTED] mastri contabili, registri I.V.A., complessivamente si tratta di 34.884 fatture acquisti, 67.573 fatture vendita, 9.004 pagine di mastri contabili, 2.595 pagine di registri I.V.A. e 939 pagine di registro ospiti";

"Vero è che durante il C.d.A. del 01.12.2014 i sindaci hanno chiesto delucidazioni, chiarimenti ed iniziative da intraprendere riguardanti la Divisione FTL";

"Vero è che il management espone i dati ed enunciò che avrebbe intrapreso le azioni necessarie per il contenimento della perdita e per risanare la FTL."

Si indicano quali testimoni:

1. [REDACTED] c/o [REDACTED] Via [REDACTED]
2. [REDACTED] c/o [REDACTED] S.p.a.
3. [REDACTED] c/o [REDACTED] S.p.a.
4. [REDACTED] c/o [REDACTED] S.p.a.
5. [REDACTED] c/o [REDACTED] S.p.a.
6. [REDACTED] c/o [REDACTED] S.p.a.
7. [REDACTED]
8. Dott. [REDACTED]

DI PARTI APPELLATE:

(in causa R.G. 97/18):

Preliminarmente

disporsi la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. RG n. 99/2018 ed al n. 101/2018

Nel merito



...) respingersi il reclamo proposto da [REDACTED] spa in quanto infondato

...) accogliersi a seguito della richiesta di riunione dei procedimenti il reclamo proposto dagli esponenti di cui si riportano le conclusioni:

Piaciua al Giudice ill.mo. contrariis rejeclis, confermata l'illegittimità dei licenziamenti, riformare per quanto di ragione la sentenza 36720/18 e quindi

1) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia del licenziamento intimato ai ricorrenti per tutti i motivi meglio esposti nel presente ricorso con conseguente applicazione delle tutele previste dall'art. 18 SL nella misura ritenuta applicabile, e/o secondo le disposizioni del diritto comune.

2) condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 18 c. I SL, alla reintegrazione dei ricorrenti ed al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quello della reintegrazione, commisurato alla retribuzione globale di fatto quantificata nei comeggi allegati al presente ricorso, al netto del rucuo del TFR, in ragione del comportamento fraudolento di [REDACTED] e/o del carattere discriminatorio del licenziamento e/o per tutti i motivi meglio descritti nel presente ricorso, con riserva di esercizio del diritto di opzione in sostituzione della reintegra.

3) In subordine condannare la convenuta ai sensi dell'art. 18 c. IV SL, alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro, ed al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino a quella della reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto come determinata nei comeggi allegati al presente ricorso, salvo l'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra.

4) In caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 18 SL, alla presente fattispecie, voglia condannare la convenuta alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro in considerazione della nullità del recesso sulla base delle norme del diritto comune, per tutte le ragioni descritte nel presente atto, condannandola altresì al risarcimento del danno corrispondente alla



retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione come determinata nei conteggi allegati al presente ricorso.

5) In via ulteriormente subordinata qualora dovesse confermare l'applicabilità della tutela ex art. 18 c. V SL, riformare l'ordinanza impugnata determinando il risarcimento nella misura massima di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto come determinata nei conteggi allegati, includendo nel calcolo della retribuzione globale di fatto, in ragione dell'intervenuta risoluzione del rapporto, il rateo del TFR.

6) In via subordinata rispetto alle migliori tutele riconosciute dall'art. 18 SL, voglia dichiarare l'illegittimità del licenziamento del sig. [REDACTED] per violazione dei criteri di selezione, non avendo l'azienda accolto la domanda di assegnazione al posto di magazziniera a [REDACTED] tempestivamente formulata con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 c. IV SL.

7) In via subordinata rispetto alle migliori tutele di cui all'art. 18 SL, voglia dichiarare l'illegittimità del licenziamento del sig. [REDACTED] per avere erroneamente valutato la sua anzianità di servizio con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 c. IV SL.

8) Oltre interessi e rivalutazione monetaria.

9) voglia riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha liquidato a titolo di spese legali solo l'incremento del 225% dell'importo tabellare, escludendo l'importo tabellare dalla liquidazione delle competenze, in applicazione dell'art. 4 c. 2 DM 55/14.

10) con vittoria delle spese del presente grado di giudizio da distarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze non accolte nel giudizio di primo grado chiedendo ordinarsi alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti:

i) registri delle fatture attive e passive di [REDACTED] relativamente al ramo autotrasporto.



2) voglia condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 18 c. I SL, alla reintegrazione dei ricorrenti ed al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quello della reintegrazione, commisurato alla retribuzione globale di fatto quantificata nei conteggi allegati al presente ricorso, al netto del rateo del TFR, in ragione del comportamento fraudolento di [REDACTED] [REDACTED] c/o del carattere discriminatorio del licenziamento c/o per tutti i motivi meglio descritti nel presente ricorso, con riserva di esercizio del diritto di opzione in sostituzione della reintegra.

3) In subordine voglia condannare la convenuta ai sensi dell'art. 18 c. IV SL, alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro, ed al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino a quella della reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto come determinata nei conteggi allegati al presente ricorso, salvo l'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra.

4) In caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 18 SL, alla presente fattispecie, voglia condannare la convenuta alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro in considerazione della nullità del recesso sulla base delle norme del diritto comune, per tutte le ragioni descritte nel presente atto, condannandolo altresì al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione come determinata nei conteggi allegati al presente ricorso.

5) In via ulteriormente subordinata qualora dovesse confermare l'applicabilità della tutela ex art. 18 c. V SL, voglia riformare l'ordinanza impugnata determinando il risarcimento nella misura massima di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto come determinata nei conteggi allegati, includendo nel calcolo della retribuzione globale di fatto, la ragione dell'intervenuta risoluzione del rapporto, il rateo del TFR.

6) in via subordinata rispetto alle migliori tutele riconosciute dall'art. 18 SL, voglia dichiarare l'illegittimità del licenziamento del sig. [REDACTED] [REDACTED] per violazione dei criteri di selezione, non avendo l'azienda



accolto la domanda di assegnazione al posto di magazziniera **[REDACTED]**
[REDACTED] tempestivamente formulata con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 c. IV Sl.

7) in via subordinata rispetto alle migliori tutele di cui all'art. 18 Sl., voglia dichiarare l'illegittimità del licenziamento del sig. **[REDACTED]** per avere erroneamente valutato la sua anzianità di servizio con conseguente applicazione della tutela ex art. 18 c. IV Sl.

8) Oltre interessi e rivalutazione monetaria.

9) voglia riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha liquidato a titolo di spese legali solo l'incremento del 225% dell'importo tabellare, escludendo l'importo tabellare dalla liquidazione delle competenze, in applicazione dell'art. 4 c. 2 DM 55/14

10) con vittoria delle spese del presente grado di giudizio da distrursi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze non accolte nel giudizio di primo grado chiedendo ordinarsi alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti:

i) registri delle fatture attive e passive di **[REDACTED]** relativamente al ramo autotrasporto.

ii) I bilanci delle società controllate relative al periodo 2012-2014, tradotti in lingua italiana, dell'organigramma aziendale con l'indicazione del personale addetto e le relative qualifiche nel corso del periodo, degli amministratori.

iii) I contratti di trasporto stipulati tra **[REDACTED]** spa e le consociate estere.

iv) I tabulati estratti del sistema aziendale *transics* del periodo 2012/2014, disponendo altresì CTU alla a verificare che gli autisti stranieri prendevano servizio in Italia e terminavano in Italia il turno di servizio.



v) i contratti di assunzione degli autisti per i quali nella tabella prodotta sub all 23 è indicata una anzianità convenzionale più elevata di quella risultante dal contratto di assunzione

vi) le dichiarazioni relative ai carichi familiari rilasciate dai dipendenti non licenziati successive al mese di Ottobre 2014, e le buste paga degli stessi relative ai mesi di Ottobre 2014 e di Luglio 2015, da cui risulta il relativo carico familiare.

C) voglia infine il Giudice ordinare all'INPS, all'INAIL, nonché agli uffici per l'impiego della Provincia di Trento, la produzione in giudizio di una dichiarazione attestante i lavoratori in forza alle società del gruppo [redacted] con sede in [redacted] alla data del Luglio 2015.

DI PARTE APPELLANTE:

(in causa R.G. 99/18):

Voglia l'Ec.mo Collegio, previa riunione ex art. 335 c.p.c. del presente reclamo a quello R.G. 97/2018, rigettare le domande degli ex dipendenti secondo la prospettazione in questo atto;

riformare la sentenza secondo quanto previsto dal reclamo R.G. 97/2018 come qui di seguito esposto:

in quella sede, voglia, in accoglimento del presente reclamo, riformare la sentenza del Tribunale di Rovereto, n. 36/2018 del 12/06/2018, aut. Michele Cuccaro, che ha deciso il procedimento RG n. 22/2018 riunito al RG n. 26/2018 e RG n. 27/2017 laddove afferma che "La comunicazione dd. 19.12.2014 va, pertanto, considerata come infedele e fuorviante, dal momento che ha enfatizzato i dati negativi e non ha, così, messo in condizione le OO.SS. (e l'autorità amministrativa) di valutare esattamente nell'ambito del controllo preventivo loro demandato (si confrontino (Class. 750/2012 e 25758/2008) - la reale salute dell'azienda alla data di avvio della procedura che ha poi portato all'espulsione di ben quarantanove lavoratori.

Né può ritenersi che il vizio della comunicazione in questione sia stato sanato dal successivo accordo dd. 19.2.2015 - nel quale le parti hanno affermato (si confronti ultimo punto delle premesse del doc. 9 di parte



convenuta), di "sanare eventuali vizi di forma presenti della suddetta Procedura ai sensi dell'art. 1, c. 45 della L. 92/12" - non essendo emersa in giudizio alcuna prova che all'iniziale vizio di informazione si sia ovviato nel corso della procedura.

Il vizio conseguente alla citata natura incompleta e fuorviante della comunicazione di avvio della procedura formulata da [REDACTED] ha determinato un'irregolarità della procedura ai sensi dell'art. 4, comma 12 L. 223/91".

Per l'effetto, voglia l'illmo Collegio udito respingere integralmente il ricorso dei lavoratori difesi dall' Avv. Dario Rossi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Nicola Canestrini e presentato in data 26.5.2016, dichiarando legittimo il licenziamento intimatogli dalla società odierna reclamante.

Voglia altresì dichiarare tenuti e condannare i lavoratori ricorrenti a restituire tutto quanto corrisposto dalla [REDACTED] S.p.A. per effetto della sentenza del Tribunale di Rovereto, n. 36/2018 del 12/06/2018 (e della precedente ordinanza del medesimo Tribunale 11 gennaio 2018).

Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società [REDACTED] S.p.A. per tutte le fasi.

In via istruttoria si insiste affinché vengano ammessi i seguenti capitoli di prova (già formulati nella fase di opposizione):

"Vero è che nelle riunioni tenute sia al Misc che in Anlla nel corso del mese di dicembre 2014 e gennaio 2015 ai funzionari del Ministero e alle OO.SS. e alla R.S.U. sono stati rappresentati i dati e la situazione della Divisione FTT, come esposti nel Doc. 43";

"Vero è che [REDACTED] ha esposto dati riportati nel Doc. 43 ed ha risposto alle domande e chiarimenti che via via venivano poste dagli interlocutori";



con conseguente applicazione delle tutele previste dall'art. 18 SL, nella misura ritenuta applicabile, c/o secondo le disposizioni del diritto comune;

2) **condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 18 c. I SL., alla reintegrazione del ricorrente ed al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quello della reintegrazione, commisurato alla retribuzione globale di fatto quantificata nei conteggi allegati al presente ricorso, al netto del rateo del TFR, in ragione del comportamento fraudolento di [REDACTED] [REDACTED] e/o del carattere discriminatorio del licenziamento e/o per tutti i motivi meglio descritti nel presente ricorso, con riserva di esercizio del diritto di opzione in sostituzione della reintegra.**

3) **la subordine, condannare la convenuta ai sensi dell'art. 18 c. IV SL., alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, ed al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino a quella della reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto come determinata nei conteggi allegati al presente ricorso, salvo l'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra.**

4) **In caso di ritenuta inapplicabilità dell'art. 18 SL. alla presente fattispecie, voglia condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in considerazione della nullità del recesso sulla base delle norme del diritto comune, per tutte le ragioni descritte nel presente atto, condannandola altresì al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione come determinata nei conteggi allegati al presente ricorso.**

5) **In via ulteriormente subordinata, qualora dovesse confermare l'applicabilità della tutela ex art. 18 c. V SL., voglia riformare l'ordinanza impugnata determinando il risarcimento nella misura massima di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto come determinata nei conteggi allegati, includendo nel calcolo della retribuzione globale di fatto, in ragione dell'intervenuta risoluzione del rapporto, il rateo del TFR.**

6) **Oltre interessi e rivalutazione monetaria.**



7) voglia riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha liquidato a titolo di spese legali solo l'incremento del 225% dell'importo tabellare, escludendo l'importo tabellare dalla liquidazione delle competenze, in applicazione dell'art. 4 c. 2 DM 55/14

8) con vittoria delle spese del presente grado di giudizio da distarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria

- si insiste per l'accoglimento delle istanze non accolte nel giudizio di primo grado chiedendo ordinarsi alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti:

i) registri delle fatture attive e passive di [redacted] relativamente al ramo autotrasporto.

ii) i bilanci delle società controllate relative al periodo 2012-2014, tradotti in lingua italiana, dell'organigramma aziendale con l'indicazione del personale addetto e le relative qualifiche nel corso del periodo, degli amministratori.

iii) I contratti di trasporto stipulati tra [redacted] spa e le consociate estere.

iv) I tabulati estratti dal sistema aziendale *transics* del periodo 2012/2014, disponendo altresì CTU atta a verificare che gli autisti stranieri prendevano servizio in Italia e terminavano in Italia il turno di servizio.

v) I contratti di assunzione degli autisti per i quali nella tabella prodotta sub all 23 è indicata una anzianità convenzionale più elevata di quella risultante dal contratto di assunzione

vi) le dichiarazioni relative ai carichi familiari rilasciate dai dipendenti non licenziati successive al mese di Ottobre 2014, e le buste paga degli stessi relative ai mesi di Ottobre 2014 e di Luglio 2015, da cui risulta il relativo carico familiare.

- voglia il Giudice ordinare all'INPS, all'INAIL, nonché agli uffici per l'impiego della Provincia di Trento, la produzione in giudizio di una



dichiarazione attestante i lavoratori in forza alle società del gruppo [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla data del Luglio 2015.

DI PARTE APPELLATA:

(in causa R.G. 100/18):

Voglia l'Illec.mo Collegio, previa riforma ex art. 335 c.p.c. del presente reclamo a quello R.G. 97/2018, rigettare le domande dell'ex dipendente secondo la prospettazione in questo atto:

riformare la sentenza secondo quanto previsto dal reclamo R.G. 97/2018 come qui di seguito esposto:

in quella sede, voglia, in accoglimento del presente reclamo, riformare la sentenza del Tribunale di Rovereto, n. 36/2018 del 12/06/2018, dott. Michele Cuccaro, che ha deciso il procedimento RG n. 22/2018 riunito al RG n. 26/2018 e RG n. 27/2017 laddove afferma che "La comunicazione dd. 19.12.2014 va, pertanto, considerata come infedele e fuorviante, dal momento che ha enfatizzato i dati negativi e non ha, così, messo in condizione le OO.SS. (e l'autorità amministrativa) di valutare esattamente - nell'ambito del controllo preventivo loro demandato (si confrontino Cass. 750/2012 e 25758/2008) - la reale salute dell'azienda alla data di avvio della procedura che ha poi portato all'espulsione di ben quarantanove lavoratori. Né può ritenersi che il vizio della comunicazione in questione sia stato sanato dal successivo accordo dd. 19.2.2015 - nel quale le parti hanno affermato (si confronti ultimo punto delle premesse del doc. 9 di parte convenuta), di "sanare eventuali vizi di forma presenti della suddetta Procedura ai sensi dell'art.1, c. 45 della l.92/12" - non essendo emersa in giudizio alcuna prova che all'iniziale vizio di informazione si sia ovviato nel corso della procedura.

Il vizio conseguente alla citata natura incompleta e fuorviante della comunicazione di avvio della procedura formulata da [REDACTED] ha determinato un'irregolarità della procedura ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. 223/91"



Per l'effetto, voglia l'ill.mo Collegio adito respingere integralmente il ricorso dei lavoratori difesi dall'Avv. Dario Rossi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Nicola Canestrini e presentato in data 26.5.2016, dichiarando legittimo il licenziamento fattogli dalla società odierna reclamante.

Voglia altresì dichiarare tenuti e condannare il lavoratore ricorrente a restituire tutto quanto corrisposto dalla [REDACTED] S.p.A. per effetto della sentenza del Tribunale di Rovereto, n. 36/2018 del 12/06/2018 (e della precedente ordinanza del medesimo Tribunale 11 gennaio 2018).

Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario spese generali 15% su diritti ed onorari, C.P.A. ed IVA di legge per la società [REDACTED] S.p.A. per tutte le fasi.

In via istruttoria si insiste affinché vengano ammessi i seguenti capitoli di prova (già formulati nella fase di opposizione):

"Vero è che nelle riunioni tenute sia al Misc che in Anita nel corso del mese di dicembre 2014 e gennaio 2015 ai funzionari del Ministero e alle OO.SS. e alla R.S.U. sono stati rappresentati i dati e la situazione della Divisione FTL come esposti nel Doc. 43":

"Vero è che [REDACTED] ha esposto dati riportati nel Doc. 43 ed ha risposto alle domande e chiarimenti che via via venivano poste dagli interlocutori":

"Vero è che i chiarimenti richiesti erano diretti ad analizzare la situazione economica della FTL, risultante dai dati gestionali della Divisione FTL 2014 e se comprendevano anche costi straordinari tra i quali incentivi all'esodo":

"Vero è che il 14 settembre 2015 il Sig. [REDACTED] ha consegnato agli ispettori (ITL - PAT) la documentazione richiesta dai medesimi ed elencata nel Doc. 41":

"Vero è che detta documentazione consiste in fatture di [REDACTED] mastri contabili, registri I.V.A., complessivamente si tratta di 34.884 fatture acquisti, 67.573 fatture vendita, 9.004 pagine di mastri contabili, 2.595 pagine di registri I.V.A. e 939 pagine di registro cespiti":



"Vero è che durante il C.d.A. del 01.12.2014 i sindaci hanno chiesto delucidazioni, chiarimenti ed iniziative da intraprendere riguardanti la Divisione FTI.":

"Vero è che il management espone i dati ed enunciò che avrebbe intrapreso le azioni necessarie per il contenimento della perdita e per risanare la FTI."

Si indicano quali testimoni:

1. [redacted] c/o [redacted] Via [redacted]
2. [redacted] c/o [redacted] S.p.a.
3. [redacted] c/o [redacted] S.p.a.
4. [redacted] c/o [redacted] S.p.a.
5. [redacted] c/o [redacted] S.p.a.
6. [redacted] c/o [redacted] S.p.a.
7. [redacted]
8. Dott. [redacted]

DI PARTE APPELLANTE:

(in causa R.G. 101/18):

Piaccia al Giudice ill.mo. *contrarius rejectis*. confermata l'illegittimità dei licenziamenti, riformare per quanto di ragione la sentenza impugnata e per l'effetto

1) Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia del licenziamento intimato per tutti i motivi meglio esposti nel presente ricorso con conseguente applicazione delle tutele previste dall'art. 18 St. nella misura ritenuta applicabile, e/o secondo le disposizioni del diritto comune.

2) voglia condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 18 e 1 St. alla reintegrazione del ricorrente ed al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quello della reintegrazione, commisurato alla retribuzione globale di fatto quantificata nei conteggi allegati al presente ricorso, al netto del rateo del TFR, in ragione del comportamento fraudolento di [redacted] [redacted] e/o del carattere discriminatorio del licenziamento e/o per tutti i motivi meglio descritti nel presente ricorso, con riserva di esercizio del diritto di opzione in sostituzione della reintegra.



3) In subordine voglia condannare la convenuta ai sensi dell'art. 18 c. IV SL, alla reintegrazione del ricorrenti nel posto di lavoro, ed al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento fino a quella della reintegrazione nella misura massima di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto come determinata nei conteggi allegati al presente ricorso, salvo l'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra.

4) In caso di ritenuta inapplicabilità delle tutele ex art. 18 SL, voglia condannare la convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in considerazione della nullità del recesso sulla base delle norme del diritto comune, per tutte le ragioni descritte nel presente atto, condannandolo altresì al risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione come determinata nei conteggi allegati al presente ricorso.

5) In via ulteriormente subordinata qualora dovesse confermare l'applicabilità della tutela ex art. 18 c. V SL, voglia riformare l'ordinanza impugnata determinando il risarcimento nella misura massima di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto come determinata nei conteggi allegati, includendo nel calcolo della retribuzione globale di fatto, in ragione dell'intervenuta risoluzione del rapporto, il rateo del TFR.

6) Oltre interessi e rivalutazione monetaria.

7) voglia riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha liquidato a titolo di spese legali solo l'incremento del 225% dell'importo tabellare, escludendo l'importo tabellare dalla liquidazione delle competenze, in applicazione dell'art. 4 c. 2 DM 55/14

8) con vittoria delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antisuitario.

In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze non accolte nel giudizio di primo grado chiedendo ordinarsi alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti:



i) registri delle fatture attive e passive di [REDACTED] relativamente al ramo autotrasporto.

ii) i bilanci delle società controllate relative al periodo 2012-2014, tradotti in lingua italiana, dell'organigramma aziendale con l'indicazione del personale addetto e le relative qualifiche nel corso del periodo, degli amministratori.

iii) I contratti di trasporto stipulati tra [REDACTED] spa e le consociate estere.

iv) I tabulati estratti del sistema aziendale *transics* del periodo 2012/2014, disponendo altresì CTU atta a verificare che gli autisti stranieri prendevano servizio in Italia e terminavano in Italia il turno di servizio.

v) I contratti di assunzione degli autisti per i quali nella tabella prodotta sub all 23 è indicata una anzianità convenzionale più elevata di quella risultante dal contratto di assunzione

vi) le dichiarazioni relative ai carichi familiari rilasciate dai dipendenti non licenziati successive al mese di Ottobre 2014, e le buste paga degli stessi relative ai mesi di Ottobre 2014 e di Luglio 2015, da cui risulta il relativo carico familiare.

C) voglia infine il Giudice ordinare all'INPS, all'INAIL, nonché agli uffici per l'impiego della Provincia di Trento, la produzione in giudizio di una dichiarazione attestante i lavoratori in forza alle società del gruppo [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla data del Luglio 2015.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 36/18 il Tribunale di Rovereto gdl, in parziale accoglimento del ricorso dei lavoratori confermando l'ordinanza resa all'esito dell'istruttoria svolta nella fase sommaria, ha accertato l'illegittimità dei licenziamenti intimati dalla [REDACTED] spa all'esito di procedura per riduzione di personale per violazione dell'art 4 comma 12 l. n. 223/91 essendo state date informazioni infedeli sull'affermato stato di crisi



aziendale e, dichiarati risolti i rapporti di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, ha condannato [redacted] spa al pagamento in favore ciascun lavoratore di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a venti mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

Con ricorso depositato il 11.7.18 contro la sentenza [redacted] ha proposto reclamo [redacted] spa lamentando: 1) che nonostante fossero stati confermati dai testi introdotti dalla società la perdita della divisione F.TI. e i dati di bilancio indicati dall'azienda nella comunicazione di avvio della procedura, il giudice avesse ritenuto di disporre una CTU sulla situazione finanziaria descritta nella lettera del 19.12.2014 e avesse poi dato una lettura erronea delle conclusioni del consulente, che aveva invece confermato il dato di perdita a 38,4 milioni a livello operativo e a 31,4 milioni come risultato netto finale di bilancio, il calo di fatturato rispetto al budget per l'anno 2014 con lievi sconti da quanto dichiarato e sostanzialmente, pur non avendo trovato alcun riscontro ai documenti interni, anche la perdita del settore trasporto confermata dalle deposizioni testimoniali, di cui non era stato tenuto immotivatamente conto; 2) l'erronea esclusione dell'effetto sanante dell'accordo sindacale per non esservi prova che le organizzazioni sindacali, a seguito della comunicazione di dati infedeli, fossero state messe in grado di svolgere una interlocuzione e controllo effettivi, essendo invece stati messi a disposizioni in vista dell'incontro al Ministero del 12 gennaio 2015 vari documenti, tra i quali il piano industriale, e una dettagliata relazione sulla situazione generale dell'azienda e sulla divisione F.TI.



relativa al quadriennio 2010-2014. 3) l'illegittimo rigetto delle nuove istanze istruttorie formulate nel giudizio di opposizione aventi per oggetto la correttezza dei dati finanziari esposti dall'azienda e il fatto che gli stessi fossero stati forniti ed avallati anche da soggetti esterni alla società, avendo il giudice di primo grado ritenuto la sostanziale inutilità dell'opposizione. 4) l'omessa statuizione di decadenza per l'impugnazione tardiva del licenziamento dovendosi ritenere abrogato il prolungamento del termine per tentativo di conciliazione di cui l'art. 32 l. n. 183/10 ad opera della l. n. 92/12; 5) in via subordinata l'iniqua liquidazione delle indennità risarcitorie in venti mensilità e l'erronea determinazione della retribuzione globale di fatto dovendo essere esclusi l'indennità di trasferta e i ratei di sfr.

Con ricorso depositato il 13.7.18

_____ autisti internazionali di autoarticolati. hanno proposto reclamo contro la stessa sentenza lamentando in via preliminare e processuale l'erronea affermazione della inutilità della fase di opposizione nel rito ed Fomero che aveva determinato l'omesso esame di alcuni motivi non esaminati con l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria. e nel merito: a) l'erronea qualificazione del vizio di procedura accertato, attinente a una violazione di natura sostanziale e non formale, avendo l'infedeltà del contenuto della



comunicazione di avvio della procedura, attestata dalla C'U e ampiamente dimostrata dalle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria documentale e testimoniale (di cui venivano analiticamente illustrato gli esiti), impedito alle organizzazioni sindacali di valutare adeguatamente l'esistenza e l'entità della asserito stato di crisi dell'azienda, viziandone il consenso e impedito la partecipazione alle trattative con piena consapevolezza, con conseguente nullità dei licenziamenti; b) l'omessa valutazione della insussistenza del nesso causale tra il licenziamento e le circostanze esposte con l'apertura della procedura per riduzione del personale con necessaria applicazione dell'art. 18 comma 7 l. n. 300/70; c) in via subordinata, per l'ipotesi di impossibilità della riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente disciplinate di illegittimità del licenziamento, l'omessa valutazione dei presupposti per applicare al recesso la disciplina della nullità di diritto comune; d) l'erronea valutazione della prova in ordine alla esistenza di un unico centro decisionale e gestionale quanto alla organizzazione dell'attività di trasporto della società controllante italiana e delle controllate estere, con necessità di ampliare la platea dei lavoratori licenziabili anche ai dipendenti di queste ultime, con conseguente natura discriminatoria dei licenziamenti intimati solo ai dipendenti con contratto italiano e illegittimità e violazione dei criteri di scelta; e) l'erronea affermazione, fondata sulla generica affermazione di un unico teste, della corretta applicazione della procedura quanto alla comunicazione dell'elenco dei lavoratori da licenziare non essendo stato stilato e comunicato l'elenco



di tutti i lavoratori potenzialmente licenziabili ai quali erano stati applicati i criteri di scelta e l'erronea affermazione della corretta applicazione dei criteri di scelta: f) l'erronea valutazione della rilevanza e delle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi assunti dalla [redacted] relativi al terminal ferroviario di [redacted] oggetto di apposita convenzione con la Provincia di Trento, avente per oggetto la vendita e rilocazione di strutture della società a fronte dello sviluppo del trasporto intermodale regionale e del mantenimento dei livelli di occupazione, trattandosi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado di violazione di norme imperative e di violazione del diritto del ricorrente al mantenimento del suo posto di lavoro in qualità di terzo beneficiario del contratto di locazione finanziaria stipulato tra [redacted] e la [redacted], secondo lo schema del contratto a favore di terzo, con conseguente necessaria applicazione dell'art. 18 comma 1 l. n. 300/70; g) l'erronea valutazione della omessa indicazione nella comunicazione di avvio della procedura delle modalità di applicazione dei criteri di scelta; h) omessa valutazione della violazione dell'obbligo di precisare le cause ostative all'adozione di misura alternative ai licenziamenti; i) omessa valutazione della mancata individuazione della platea dei lavoratori sottoposti a selezione con conseguente violazione dei criteri di scelta; j) l'omesso esame degli specifici motivi di opposizione svolti da [redacted] e da [redacted] relativi, quanto al primo alla sua adesione alle proposte di occupazione alternativa prospettate dalla datrice di lavoro e quanto al secondo all'erroneo calcolo dell'anzianità



aziendale, in base alla quale egli avrebbe avuto diritto a mantenere il posto di lavoro; l) l'erronea esclusione del rateo di TFR nella retribuzione globale di fatto con riferimento all'applicazione della tutela indennitaria accordata; m) l'erronea individuazione dei parametri in base ai quali erano state liquidate solo venti mensilità rispetto al massimo consentito, essendo stata meramente fittizia l'offerta di rioccupazione in altre mansioni da parte della datrice di lavoro; n) l'erronea liquidazione delle spese processuali ex DM 55/14 in relazione alla pluralità di parti assistite dal medesimo difensore.

Con separati ricorsi depositati il 13.7.18 proponevano altresì reclamo   c. , censurando la sentenza per gli stessi motivi esposti dagli altri lavoratori.

 spa depositava memoria di costituzione nei giudizi promossi dai lavoratori.

All'udienza del 20.9.18, riuniti i procedimenti, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo, del quale è stata data lettura.

Motivi della decisione

La censura mossa dai reclamanti incidentali al passaggio della sentenza di primo grado nella quale viene affermata la sostanziale inutilità della fase di opposizione, per essere stata la causa completamente istruita nella fase sommaria, è inammissibile atteso che o la valutazione del giudice di primo grado, in ragione delle domande eccezioni e istanze istruttorie, proposte ex art. 1 comma 5) l. n. 92/12, si è tradotta in una omessa o erronea pronuncia ed allora ne può essere chiesta solo la riforma in appello per motivi specifici



attinenti alle statuizioni che si reputano erronee o non si è tradotta in alcuna statuizione lesiva per la parte ed allora non vi è alcun interesse all'impugnazione.

Benché non proposta come primo motivo di impugnazione da [REDACTED] [REDACTED] spa anche l'eccezione di decadenza per l'impugnazione tardiva del licenziamento, per essere stato abrogato il prolungamento del termine per tentativo di conciliazione di cui l'art. 32 l. n. 183/10 ad opera della l. n. 92/12, ha natura preliminare.

La singolare tesi interpretativa, che trascura completamente il dato letterale (art. 1 comma 38 "Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»" e comma 39 "Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge"), si regge sulla asserita "ratio" della volontà legislativa, desunta dai commi 46 e seguenti, di accelerare massimamente i procedimenti giudiziari in materia di licenziamenti. Si tratta però di una tesi non solo priva del benché minimo riscontro nel testo della norma (i commi richiamati dalla società reclamante hanno per oggetto esclusivamente il rito ed *Fornero*), ma che urta contro l'altra più importante ed effettiva "ratio" della disciplina che regge l'art. 32, e che vorrebbe affossata, di agevolare la



definizione stragiudiziale delle controversie. Poiché non vi è alcuna ragione per supporre che quest'ultima sia stata la finalità del legislatore del 2012 reputa la Corte che l'eccezione sia palesemente destituita di fondamento.

Passando al merito è preliminarmente necessario esaminare le censure mosse da [REDACTED] spa alla sentenza di primo grado quanto a una erronea lettura della relazione del consulente tecnico, le cui osservazioni e conclusioni non sono oggetto di critica né da parte della società, né da parte dei lavoratori. Dalla erronea lettura sarebbe, infatti, derivata una erronea affermazione di non veridicità delle circostanze indicate nella lettera di apertura della procedura, circostanza che, al contrario sarebbero state provate e confermate dal CTU.

La lettera di apertura della procedura in data 19.12.14 indica i seguenti motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza del personale: andamento della domanda "raffigurante un segnale di grave crisi in linea con la crisi...a livello mondiale"; crescente aumento del costo gasolio e dei pedaggi autostradali che hanno eroso i margini operativi; la grave crisi economica italiana e mondiale; rallentamento della domanda nazionale e internazionale; un fatturato industriale della società dal 2009 al 2012 con perdita complessiva di 40 milioni di euro che ha determinato la società a riorganizzare i costi strutturali e generali per arginare e circoscrivere il "crescente e inarrestabile volume di perdite economiche", con avvio di un



programma di riorganizzazione globale: l'insufficienza delle riduzioni del personale avviate con le procedure ex l. n. 223/91 dal 2012 in avanti (tre); perdita a livello di margine operativo nel 2013 di 2,3 milioni di euro; contrazione nel 2014 del fatturato del 10%; conto economico del Bil: in perdita nel primo semestre del 2014 di 800 mila euro; insufficienza della riorganizzazione, della dismissione di alcuni piazzali e della razionalizzazione delle tratte mantenendo solo quelle remunerative.

Dalla consulenza tecnica, disposta per accertare sulla base dei documenti prodotti da [REDACTED] le circostanze relative alla gestione negativa dell'impresa indicate nella lettera 19.10.14 quali presupposti per la procedura di riduzione del personale, la cui prova era a carico della società, è risultato quanto segue:

Dai bilanci relativi al periodo 2010/2012 risulta un fatturato relativo all'anno 2010 di 298,11 mil di euro e un fatturato relativo al 2012 di 318,11 mil di euro, con un aumento quindi di circa 20 mil. La perdita indicata nella lettera 19.10.14 è da riferire non al fatturato, ma alla perdita di esercizio, che nell'arco del periodo dal 2010 al 2012 è stata di 14,28 mil (a fronte di una perdita operativa di 18,51 mil), perdita che è però la somma di risultati pesantemente negativi per gli anni più distanti mentre il risultato finale del singolo esercizio è positivo sin dal 2011, seppur inizialmente in entità contenuta. I dati sono stati poi integrati in sede di supplemento di C.U.



allargando il periodo anche all'anno precedente: considerando il quadriennio 2009/2012 la perdita a livello operativo è di totali euro 38,4 milioni e, a livello di risultato netto finale di bilancio è di euro 31,12 mil. con evidenza della ascrivibilità agli anni precedenti ed evidenza del trend positivo dell'ultimo periodo, che è confermato da un utile operativo 2012, ultimo esercizio considerato, di euro 6,5 mil.

La contrazione di fatturato relativa alla divisione BU FTL è indicata nel 10% in un documento interno meramente previsionale per il 2014 ed è stata valutata con riferimento alle aspettative e non in base al confronto con il fatturato dell'anno precedente. È inoltre riferita a un solo periodo del 2014 e non è stata affatto dimostrata una perdita gestionale di 800.000.00 euro al giugno 2014. Non vi è riscontro a questo documento e ai dati di cui all'allegato 1 alla lettera 19.10.14. Anche il doc. 2 (documento interno), che è costituito da un previsionale "definitivo", indica una perdita di 2,45 mil (inferiore a quella prevista inizialmente di 2,5 mil). Inoltre, non solo non vi sono riscontri, ma il previsionale è stato redatto senza tener conto dei ricavi per contributi in conto esercizio che attengono alla gestione caratteristica ed è quindi poco attendibile, conclusione questa avvalorata dal rilievo che l'utile operativo previsto per la società era stato indicato in 1,491 mil di euro e a consuntivo è risultato essere 5,171 mil di euro.

Neppure l'integrazione degli accertamenti tecnici, per la quale è stato autorizzato l'esame di ulteriore documentazione della società, ha portato a esiti più favorevoli per [REDACTED] la previsione della perdita di 2,5



mil di euro trova riscontro solo in un documento interno gestionale, che riguarda la specifica divisione ma consolida le attività di [REDACTED] e delle tre controllate estere e non può essere verificato né per i costi attribuiti a [REDACTED] o all'una o all'altra società o per la riclassificazione dei costi gestionali, né con riferimento al prodotto bilancio civilistico di [REDACTED] che riguarda tutte le attività di tutte le divisioni di [REDACTED] e non solo quelle della specifica divisione di cui si tratta. Il bilancio previsionale IBO FTI, 2014, benché aggiornato al maggio 2015 e quindi da ritenersi definitivo, espone poi una perdita di 1,92 mil di euro, quindi inferiore a quella inizialmente dichiarata nella lettera 19.10.14 di 2,5 mil di euro, e non è attendibile in quanto non include le plus e minusvalenze e le sopravvenienze della gestione caratteristica (con una penalizzazione del risultato gestionale operativo), così impedendo di verificare l'effettività della perdita (cfr relazione e conclusioni C.T.U.).

[REDACTED] spa insiste con il primo motivo di impugnazione a confondere (pag. 11 ricorso) la perdita a livello operativo con la diminuzione di fatturato (già erroneamente indicata nella lettera 19.10.14) e fa una affermazione del tutto non condivisibile di una erronea lettura della C.T.U. da parte del giudice di primo grado, che non si sarebbe avveduto che la società stava operando in perdita: emerge dai dati sopra riportati che nel quadriennio 2009/2012 a bilancio sono iscritte perdite consistenti relative agli anni precedenti, perdite che nel corso del quadriennio sono diminuite



per i risultati positivi conseguiti dal 2011 in avanti. Questo è ciò che hanno rilevato CTU e Tribunale e questo è un dato indiscutibile, rispetto al quale non sono stati nemmeno indicati elementi per una diversa lettura critica. L'affermazione che la società negli anni immediatamente precedenti al 2014 non è stata in grado di produrre profitti è quindi errata: la società ha prodotto i profitti e ha diminuito le perdite esposte in bilancio relative agli anni precedenti. La questa circostanza non è stata esposta nella lettera 19.10.14.

Inoltre, come si legge nella CTU, per l'anno 2014 l'utile operativo è stato del tutto consistente, di quasi 6 milioni di euro in valore assoluto, abbattuto poi a bilancio con poste di natura finanziaria e oneri straordinari.

Anche la circostanza della contrazione del fatturato di divisione BU 11, previsto per l'anno 2014 del 10% non è risultata veritiera.

Innanzitutto la circostanza non corrisponde alla realtà trattandosi di un dato riferito solo all'ultimo quadrimestre 2014. In secondo luogo il dato è indicato in un documento interno prodotto da ██████████ in sede di supplemento di CTU che non è stato possibile riscontare in alcun modo. In terzo luogo non si tratta di una diminuzione del fatturato rispetto all'anno precedente ma della diminuzione del fatturato rispetto alle "aspettative" dichiarate dalla società per il 2014.

Rispetto a questo dato, in questo contesto, tracciare il confine tra dato francamente opinabile e dato infedele o fraudolento è veramente difficile



non essendo stato offerti dalla società, che ne era onerata, elementi di riscontro. Di sicuro è un dato indimostrato e come tale da ritenere non provato ai fini della presente decisione.

Tutte le considerazioni svolte da [REDACTED] spa si basano su differenze prima ipotizzate e poi registrate, con notevole ridimensionamento degli scollamenti e delle diminuzioni, rispetto al "budget" che è esattamente come dire rispetto alle aspettative di previsione dell'anno. Non si tratta di diminuzioni di fatturato rispetto all'anno precedente. Non possono quindi essere significative e dimostrative di quell'andamento aziendale negativo descritto nella lettera 19.10.14. Tutt'al più possono essere significative di aspettative deluse, ma di aspettative per le quali non è stato dato alcun elemento oggettivo per poter almeno affermare che erano realistiche e non determinate in base a criteri implausibili in un momento in cui l'azienda stava uscendo dalla crisi, aveva già in corso ben tre autonome procedure ex L. n. 223/91 e intendeva aprire la quarta.

I dati relativi alla "perdita di quasi 800.000 euro della BU FTI, al giugno 2014" e ad una "perdita gestionale di € 2,5 mil. della BU FTI, 2014" risultano, come si è già detto, solo da documenti interni, e specificamente dalla cd contabilità industriale, di cui, come rilevato dal C.T.U e riconosciuto dalla stessa società appellante, non si può dire se porti dati attendibili, non potendo essere in nessun modo riscontrati, sia perché la contabilità



gestionale è consolidata per la controllante e le controllate, sia perché l'altro elemento di raffronto possibile, ossia il bilancio di [REDACTED], è redatto secondo criteri civilistici e quindi eterogenei. Da ciò consegue che non essendo il dato verificabile lo stesso va ritenuto non provato. In senso contrario non si può argomentare dalle deposizioni dei testi [REDACTED] che hanno confermato dei "numeri" frutto di loro valutazioni ma non hanno dato conto di come a quei "numeri" si sia arrivati e se gli stessi corrispondano a procedimenti contabili o di stima apprezzabili e corretti. Non solo ma il teste [REDACTED] ha confermato che si tratta di dati aggregati, che non consentono quindi di identificare le disconomie della divisione BU FTI, separatamente da quella delle consociate ed altresì che il bilancio è stato redatto, come rilevato dal C.T.U., senza tener conto delle plus e minusvalenze e delle sopravvenienze che il teste definisce "straordinarie", ma che il consulente indica specificamente come appartenenti alla gestione caratteristica e di cui bisogna tener conto per verificare l'effettività della perdita.

[L'affermazione che il "licenziamento per cui è causa era dunque giustificato dall'esigenza di ridurre il personale, come evincibile dalle risultanze del bilancio gestionale di divisione (unico strumento idoneo a consentire di analizzare le singole unità della società ed agire solo su quelle problematiche)" è una affermazione sicuramente non condivisibile se il bilancio gestionale di divisione risulta essere un documento le cui poste non



sono per niente verificabili e che tali sono rimasto in sede di supplemento di accertamento tecnico nonostante i rilievi del C'U.

Ritiene pertanto la Corte che in questa situazione, in cui nemmeno in sede di C'U e supplemento di C'U con acquisizione di nuovi documenti, [REDACTED] spa ha dato i documenti e i riscontri contabili per poter verificare i dati affermati dalla società come negativi e che tali sicuramente per il 2014 sul piano dell'utile operativo e poi gestionale non erano. Le circostanze affermate nella lettera 19.12.14 vadano ritenute non solo non provate ma, come affermato dal giudice di primo grado, volutamente infedeli e fuorvianti.

Sicuramente la società doveva essere in grado, a maggior ragione per aver deciso di aprire la procedura e aver dovuto discutere dell'andamento aziendale in tale sede, di dare elementi oggettivi contabili di riscontro.

A una contabilità industriale dell'intera divisione non può che corrispondere una contabilità delle singole consociate estere [REDACTED] SRO, [REDACTED] Sp. [REDACTED] e [REDACTED] S.r.l. (che appartenendo alla UII devono applicare l'art. 2423 cml. civ. seguenti e quindi avere un impianto contabile verificabile) da cui sono stati tratti i dati poi confluiti in quello aggregato (consolidato). E' quindi questi dati ben potevano essere messi a disposizione per il controllo del C'U, che avrebbe così potuto verificare come interferiscono i servizi delle consociate estere e i profitti o le perdite agli stessi riconducibili.



A un bilancio civilistico consolidato corrisponde necessariamente una molteplicità di bilanci delle controllate, ma anche per questo aspetto [REDACTED] non ha dato riscontri.

Infine non sono stati dati elementi leggibili per poter costruire un passaggio dalla contabilità industriale che consolida l'intera divisione al bilancio civilistico.

Non vi è quindi stata certamente un'impossibilità oggettiva, ma semplicemente una volontà soggettiva di non consentire un controllo effettivo, le cui conseguenze non possono che essere quelle del mancato assolvimento dell'onere della prova che sulla società gravava.

Ritiene inoltre la Corte di sottolineare che a fronte della insistenza nella produzioni di [REDACTED] [REDACTED] spa di documenti rilevanti per una diversa lettura di quanto evidenziato dal C'U e della sostanziale irrilevanza delle deposizioni dei testi introdotti dalla società (v. sopra), i lavoratori hanno provato documentalmente e con la prova orale un insieme di circostanze che, benché non suscettibili di portare sul piano giuridico, come si dirà, agli esiti dagli stessi auspicati, sono fortemente confermatrici della non veridicità di quanto affermato nella lettera di apertura della procedura e di un intento di [REDACTED] spa ben diverso da quello dichiarato.

Come si è sopra evidenziato la procedura di riduzione del personale oggetto di controversia è stata la quarta in stretta successione temporale: [REDACTED]



██████████ ha avuto accesso a procedure di procedura di mobilità per riduzione di personale a seguito di comunicazioni ex artt. 4 e 24 l. 30/1/1991 in data 14/01/09 (esubero di di 174 autisti e 15 impiegati a fronte di un organico di 679 autisti) 30/01/12 (per 190 autisti, 10 operai e 40 impiegati), 12/03/13 (esubero 150 lavoratori), 8/12/13 (esubero 110 lavoratori), all'esito delle quali, in cinque anni, ha ridotto l'organico di circa 400 - 500 unità. Nello stesso periodo ha fatto largo ricorso alla CIGS anche in deroga per la quasi totalità del personale con contratto italiano. E questo benché, come visto, negli ultimi anni dal 2011 in avanti il fatturato (e l'utile) siano andati progressivamente aumentando (dal bilancio del 2014 risulta un incremento del fatturato della divisione trasporti di oltre 10 milioni di euro).

Dalle fotografie prodotte (cfr e v. illustrazioni non contestate nei reclami dei lavoratori) e dalla prova testimoniale (██████████, ██████████, ██████████, ██████████) è stato confermato un ricorso sistematico negli stessi anni a vettori esteri, delle consociate, o a vettori esterni per effettuare i normali servizi erogati da ██████████ (dal bilancio 2014 risulta un incremento di costi per servizi resi da terzi di 8 milioni di euro).

L'è inoltre provato e non contestato il mantenimento di un numero di impiegati sostanzialmente uguale, circostanza che si spiega, a fronte della drastica riduzione del numero di autisti, solo con il verosimile mantenimento dello stesso volume di traffico dagli stessi gestito, evidentemente smaltito con altri mezzi.



Lo stesso contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con [REDACTED] (controllata al 100% da [REDACTED] e avente anch'essa sede in [REDACTED]) con il quale [REDACTED] subito dopo i licenziamenti per riduzione del personale ha acquisito, nel luglio del 2015, il ramo commerciale ovvero la clientela (e i rimorchi) di quest'ultima lascia presumere l'esistenza di un numero di autisti "in disponibilità" sufficiente per l'incremento di attività conseguente, autisti che all'evidenza non possono essere la cinquantina rimasta in forze alla società per svolgere l'attività già compresa nel fatturato (significativamente aumentato rispetto agli anni precedenti) che risultava dal bilancio del 2014.

Infine, una attenta lettura delle deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED] introdotti da [REDACTED] e dirigenti della medesima, consente di ritenere riscontrato anche dalle loro dichiarazioni, che lo confermano, il sistematico ricorso a vettori esteri, delle consociate, o esterni, secondo le variabili esigenze di [REDACTED] o ciò, confrontando queste dichiarazioni con i periodi a cui si riferiscono (quelli oggetto della CTU), anche nei periodi in cui vi è stato accesso alla CIGS e CIGS in deroga per i dipendenti con contratto italiano, in connessione con le varie e successive procedure ex l. n. 223/91.

Si può quindi affermare che è stato pienamente dimostrato che nel periodo in considerazione (e negli anni precedenti) [REDACTED] spa ha attuato una riorganizzazione della gestione aziendale diretta ad abbassare il costo



del lavoro attraverso il ricorso alle consociate estere (o a vettori esterni) disinnescando sistematicamente i rapporti di lavoro con i dipendenti autisti con contratto italiano in quanto contratto più costoso. Questa situazione è del resto diventata via via sempre più palese anche alle organizzazioni sindacali, che hanno ripetutamente rifiutato l'accordo per la procedura di mobilità di cui si discute chiedendo conto del numero dei licenziamenti/cessazioni dal 2009 al 2014 (l'accordo è stato poi raggiunto in sede ministeriale).

La sentenza di primo grado ha quindi del tutto correttamente letto la relazione di consulenza tecnica e correttamente valutato i fatti.

Ritiene però la Corte, in questo dissentendo dal Tribunale nella valutazione in diritto delle conseguenze, che la non veridicità delle circostanze dichiarate nella lettera di apertura della procedura in data 19.12.14, in ragione della totale difformità da quelle accertate e del contesto descritto complessivamente considerato, non possa essere ricondotta alla nozione di mero vizio di procedura ex artt. 4 e 5 l. n. 223/91.

Secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, nelle procedure di licenziamento collettivo i motivi adottati per la riduzione del personale sono sottratti al controllo giudiziale, essendo le ragioni aziendali e le possibili alternative demandate esclusivamente alla valutazione e al confronto con le organizzazioni sindacali. Il controllo giudiziale ha invece per oggetto la correttezza procedurale e le eventuali violazioni degli artt. 4



o 5 L. n. 223/91, perché la correttezza della procedura realizza i presupposti della delega del controllo alle OOSS.

Vanno però tenute distinte le violazioni consistenti in una non corretta scansione dei tempi e delle comunicazioni o in una imprecisa o incatta comunicazione o nell'omissione di completezza o di formalità dalla totale (e voluta) elusione dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali. In quest'ultima ipotesi viene meno il presupposto "fattuale" - ovvero la conoscenza da parte delle OOSS delle circostanze rilevanti per la valutazione, la trattativa, le proposte alternative ai licenziamenti - per la delega alle organizzazioni sindacali del potere di controllo. E non vi è dubbio ad avviso della Corte che nel caso in esame ricorra quest'ultima ipotesi: la procedura si è svolta sulla base di dichiarazioni circa i risultati degli esercizi di bilancio, le condizioni di mercato, il fatturato e le strategie aziendali del tutto difformi dalla effettiva realtà del volume d'affari acquisto e in acquisizione e dei risultati di gestione di [redacted] spa.

Come è noto con la riforma introdotta con la l. n. 92/12 sono state enucleate dalla generale nozione di illegittimità del licenziamento, a cui seguiva una tipologia di sanzione differenziata solo per le dimensioni aziendali dell'impresa, singole ipotesi a sanzione differenziata secondo il "grado" di illegittimità del licenziamento e per i licenziamenti collettivi si è operata una sola distinzione tra vizi di forma o non corretta applicazione dei criteri di scelta con la tutela solo indennitaria per la prima ipotesi e



reintegratoria per la seconda ipotesi (salva l'applicazione dell'art. 18 comma 1 L. n. 300/70 per la mancanza della forma scritta).

L'ipotesi che viene in considerazione nella presente controversia (così come avviene per altre ipotesi per quanto riguarda i licenziamenti individuali) non risulta quindi disciplinata dai commi 44, 45 e 46 dell'art. 1 L. n. 92/12; non essendo possibile una assimilazione per identità di "ratio" al vizio di procedura, che necessariamente deve riguardare lo svolgimento dell'iter disciplinato dalla L. n. 223/91 e non può comprendere la completa vanificazione ab origine dell'effettività del procedimento, è giocoforza necessario procedere a una lettura sistematica dell'intera disciplina dell'art. 18 e della riforma della introdotta dalla L. n. 92/12 per individuare quali siano le conseguenze della illegittimità riscontrata.

I commi 4, 5 e 7 dell'art. 18 L. n. 300/70 distinguono per i licenziamenti individuali la mancanza del presupposto di fatto o giuridico per l'intinazione del licenziamento dalla sussistenza del fatto o dell'inadempimento ancorché con caratteristiche tali da non giustificare il recesso del datore di lavoro.

Nel caso in esame la non veridicità delle circostanze dichiarate per una (ennesima) riduzione di personale determina contestualmente la mancanza di prova dei presupposti di fatto che legittimano l'accesso alla procedura (art. 4: "L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui



all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative...”), la vanificazione della procedura rispetto al fine che deve perseguire e la mancanza di nesso causale fra le ragioni di riduzione del personale dichiarate e i singoli licenziamenti.

I licenziamenti sono quindi illegittimi per la mancanza dei presupposti di fatto a cui sono normativamente subordinati. Si tratta di una ipotesi sostanzialmente coincidente con quella considerata dal comma 7 dell'art. 18 l. n. 300/70 del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che è ontologicamente la stessa fattispecie solo rivolta a un recesso unico o plurimo, ma non collettivo ex l. n. 223/91,) per la quale la “manifesta insussistenza del fatto” determina il diritto alla reintegrazione, e di ipotesi analoga a quella di cui al comma 4 dello stesso articolo del licenziamento per motivi soggettivi per il quale è prevista la reintegrazione quando l'inadempimento sia insussistente (“insussistenza del fatto contestato”), venendo poi contenute in entrambi i casi nella tutela indennitaria le conseguenze economiche.

Per queste ragioni, di ordine sistematico e di razionalità del sistema, ritiene la Corte che anche l'ipotesi in esame vada ricondotta alla stessa tutela, quella prevista dal comma 4 dell'art. 18.

Non può essere invece accolta la tesi dei reclamanti incidentali della applicabilità del comma 1 dell'art. 18 l. n. 300/70.



Innanzitutto non è ravvisabile un licenziamento discriminatorio.

La sostituzione di lavoratori con contratti di lavoro stipulati in Italia, con i relativi maggiori costi in ragione della applicazione del ccnl a cui è tenuta [redacted] spa, con lavoratori con contratti di lavoro sloveni, polacchi o rumeni non integra alcuno dei motivi di discriminazione di cui all'art. 15 l. n. 300/70 e di cui alla direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE, atteso che non viene affatto in considerazione la nazionalità dei lavoratori licenziati o di quelli che vengono impiegati dalle consociate ma unicamente il luogo in cui gli stessi sono stati assunti, a prescindere da nazionalità, etnia ecc..

In secondo luogo non è ravvisabile né un negozio in frode alla legge né un motivo illecito, atteso che non vi è alcuna disposizione imperativa (sanzionata con la nullità v. Cass. 30 ottobre 2014, n. 23158; in linea con Cass. S. U. 25 ottobre 1993, n. 10603) che impedisca direttamente o indirettamente il contenimento del costo del lavoro sostituendo contratti di lavoro più costosi con contratti meno costosi. Ciò che non è consentito è perseguire questo fine attraverso la procedura ex l. n. 223/91 senza che ne sussistano e ne vengano rispettati e posti in essere i presupposti di effettività per il controllo sindacale. La violazione corrispondente, appena descritta, che vanifica la finalità della procedura incide però solo e si risolve in un vizio della procedura e non nella realizzazione di un fine non consentito dall'ordinamento. In senso contrario non possono essere invocate



le pronunce di merito indicate dai reclamanti incidentali, relative a licenziamenti individuali, perché relative a fattispecie nelle quali vi era un fine illecito consistente nella fruizione di benefici a finanziamento pubblico destinati a contratti che realizzassero un effettivo incremento dell'occupazione e non all'arricchimento del datore di lavoro attraverso la dismissione illegittima e sostituzione dei rapporti di lavoro già in essere.

Anche la mancanza di nesso causale tra i singoli licenziamenti e la procedura di riduzione del personale, per mancanza dei presupposti di fatto di quest'ultima, deve essere ricondotta come del resto argomentato dai reclamanti incidentali, ai commi 7 e 4 dell'art. 18, atteso che, come sopra evidenziato, la stessa si sostanzia in una assenza del presupposto in fatto con il quale vengono giustificati i licenziamenti, decisi all'esito della procedura, dei singoli lavoratori.

Analogamente l'inadempimento di [redacted] spa al contratto di lease back stipulato il 18/9/09 tra [redacted] [redacted] [redacted] spa e [redacted] spa (Provincia Autonoma di Trento), con il quale [redacted] s.r.l. ha ceduto a [redacted] spa la proprietà dell'aera di [redacted] al costo di 18,6 milioni di euro, con la contestuale locazione dell'area medesima ad [redacted] che la avrebbe riscattata nell'arco di 18 anni pagando un canone rateale, non può portare a conseguenze più favorevoli per i reclamanti incidentali: volendo anche dare per ammesso



che la clausola del mantenimento del livello occupazionali fosse stata voluta dalle parti (circostanza che peraltro la Corte decisamente esclude) con la volontà negoziale di stipulare un contratto a favore di terzi, la violazione dell'obbligo potrebbe al più portare a una tutela di natura risarcitoria ma non all'applicazione dell'art. 18 L. n. 300/70.

La reclamante principale invoca il verbale di accordo del 19.2.2015 nel quale le parti hanno dichiarato espressamente di "sanare eventuali vizi di forma presenti della suddetta Procedura ai sensi dell'art.1. c.45 della L.92/12." È palese che una simile dichiarazione in tanto potrebbe essere considerata in quanto vi fosse la prova a monte della esplicitazione nel corso della procedura di una fedele e realistica rappresentazione della situazione aziendale, che al contrario non vi è stata e nessuna delle circostanze oggetto della prova orale (che riguardano la conferma della situazione aziendale rappresentata nel doc. 43 e corrispondente a quella rappresentata nella comunicazione di apertura della procedura) è diretta a dimostrare il contrario (del resto la società insiste anche in questo procedimento ad affermare la correttezza dei dati dichiarati nella comunicazione di apertura della procedura). Non è quindi invocabile l'art. 1 comma 45 l. n. 92/12.



Tutte le altre questioni e le domande subordinate attinenti al vizio di procedura restano assorbite.

Vengono inoltre lamentate dai lavoratori violazioni nella elaborazione, indicazione e applicazione dei criteri di scelta dei dipendenti/autisti da licenziare, alcune che riguardano tutti i licenziati, altri specifiche nella valutazione delle posizioni di alcuni lavoratori quanto ad anzianità o disponibilità ad essere trasferiti in altre unità produttive.

Premesso che in ogni caso queste violazioni non possono dare accesso a una tutela maggiore rispetto a quella che viene riconosciuta per l'insussistenza dei presupposti della procedura di riduzione del personale. Le censure mosse alla sentenza di primo grado appaiono fondate con riferimento alla questione preliminare, che assorbe tutte le altre, della non ostensione formale in sede sindacale, con possibilità di accesso alle informazioni per i singoli lavoratori, delle modalità di applicazione dei criteri di scelta nei confronti non di tutti indiscriminatamente i dipendenti di Arccec Trasporti, ma di tutti gli autisti potenzialmente coinvolti.

Conosco questa Corte la giurisprudenza che si è espressa in modo restrittivo in questa materia, ma reputo che i principi di riferimento, che non sono oggetto di contestazione, non possano che portare nel caso in esame a una diversa conclusione.



Nella applicazione dei criteri concordati si deve (Cass. n. 18306/16) "operare una valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti potenzialmente interessanti al provvedimento, quanto meno con riguardo alle situazioni raffrontabili per livello di specializzazione (cfr. Cass. 10.7.2013, n. 17119; Cass. 5.8.2008, n. 21138)": se (Cass. n. 24116/04), lì "...l'interpretazione sistematica fondata sugli interessi che il legislatore ha ritenuto di tutelare induce alla conclusione che la sanzione... consegue anche alla mancanza della comunicazione dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con la puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, sul rilievo che l'adempimento assume un'importanza decisiva per il controllo dell'esercizio del potere del datore di lavoro, rappresentando nella sostanza la motivazione del singolo licenziamento...imponendo, in funzione della tutela del singolo lavoratore, che sia trasparente e verificabile la scelta dei dipendenti licenziati..." atteso che "la indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta deve essere tale da consentire la identificazione ("fotografica") dei dipendenti prescelti per la mobilità". Non può dunque essere nella disponibilità del datore di lavoro l'omissione delle informazioni specifiche (v. doc. 19 e 22 reclamanti incidentali) che consentano la comparazione tra tutti i lavoratori potenzialmente interessati per essere rimesso quel controllo (come sostenuto nella memoria in primo grado e nel presente grado) all'iniziativa autonoma delle organizzazioni sindacali, non essendo né accessibili a queste ultime né tanto meno al singolo lavoratore poi licenziato



tutte le informazioni necessarie. E l'affermazione di [redacted] spa secondo la quale "Il datore di lavoro infatti non è tenuto ad effettuare una comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli rimasti in forza essendo di competenza delle organizzazioni sindacali" (memoria 6.9.18 pag. 41) è palesemente destituita di fondamento. Una diversa interpretazione comporterebbe l'inutilità della previsione di criteri di scelta in quanto non verificabili nella concreta applicazione. Questo è a maggior ragione evidente in casi come quello di cui si tratta in cui i lavoratori coinvolti, tutti autisti su tratte internazionali, per il numero degli stessi e per la natura delle mansioni, nemmeno condividono un unico contesto di attività, con conoscenza reciproca e frequentazione tali da lasciar presumere che ognuno sappia quale sia l'anzianità o il carico di famiglia degli altri. Ognuno può controllare solo la correttezza del punteggio a se stesso attribuito. Ed [redacted], a fronte di specifiche contestazioni su singole posizioni non ha nemmeno offerto di provare circostanze significative a confutazione, limitandosi a negare la computabilità nella anzianità di servizio di [redacted] del contratti a termine e a riaffermare che in ogni caso il mutamento del punteggio sarebbe stato irrilevante e a dedurre che il posto per il quale il dipendente [redacted] aveva dato la sua disponibilità al trasferimento a [redacted] era stato nel frattempo occupato da altro lavoratore (di cui non viene nemmeno indicato il nome).

La prova contraria, che necessariamente doveva avere carattere documentale, non può essere desunta dalle generiche e poco attendibili



affermazioni del teste [REDACTED] o del teste [REDACTED] di avere fornito le informazioni alle organizzazioni sindacali ("...il file esibito alla RSU e alle COSS firmatarie...si trattava di un foglio di carta consegnato da me o dal direttore dott. [REDACTED]...") e la produzione solo in giudizio, a seguito della impugnazione dei licenziamenti, di un elenco (peraltro non riscontrabile, non inviato alla PA e non messo a disposizione dei lavoratori e dei loro difensori prima dell'inizio della causa) non può sopperire alla omissione della compilazione e formale consegna durante la procedura

Il documento n. 6 è costituito da uno stringato verbale di avvio delle trattative, nel quale si dà atto di avere presentato alle COSS una proposta, ma la proposta, che è prodotta come documento separato non è sottoscritta come allegato al verbale dalle COSS e non è prodotto l'elenco allegato alla proposta che avrebbe dovuto consistere nell'elenco dei lavoratori licenziabili con i relativi punteggi.

I capitoli di prova orale sui quali la reclamante insiste, peraltro generici e diretti a sopperire, come già sottolineato, a una omissione di comunicazione documentale, sono del tutto irrilevanti non avendo per oggetto una condotta di informazione adeguata con le caratteristiche appena indicate.

[REDACTED] srl non ha quindi provato in alcun modo di avere correttamente applicato e non violato i criteri di scelta, con conseguente applicazione, anche per questo profilo, dell'art. 18 comma 4 l. n. 300/70 e assorbimento di tutte le altre questioni inerenti il medesimo vizio (erronea



individuazione della platea degli interessati che sarebbe stata da estendere anche agli autisti delle collegato, insufficiente indicazione dei criteri di scelta).

Lamenta [REDACTED] l'erroneo inserimento della indennità di trasferta nel calcolo della retribuzione globale di fatto.

Il motivo di reclamo è infondato, essendo stata data una puntuale applicazione da parte del Tribunale ai consolidati principi in materia in forza dei quali la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali o legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione aventi carattere occasionale o eccezionale. La natura retributiva dell'indennità di trasferta deriva per gli autisti dalla finalità della stessa, diretta a compensare l'onerosità e il disagio di una prestazione resa in via continuativa viaggiando dall'una all'altra destinazione secondo le diverse indicazioni aziendali, tanto è vero che è proporzionata alla distanza dalla sede (nazionale / estera), ed alla durata del viaggio, a prescindere dai costi sostenuti, come risulta dal ccn art. 11 bis c. 1 (è personale viaggiante quello "inquadrate nel livello 3° Super ... il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continue per le quali spetta l'indennità di trasferta") e 62 comma 3 ("l'indennità è conferita

AM



in aggiunta "alla normale retribuzione giornaliera" ed è previsto un importo forfettizzato progressivamente crescente in relazione al tempo trascorso dal lavoratore lontano dalla sede e della distanza dalla sede").

Il [redacted] non ha svolto alcun motivo specifico diretto a confutare che l'indennità di trasferta, quale risulta dalle buste paga costantemente percepita dagli autisti per l'attività di servizio, non sia emolumento ordinario e continuativo per lavoratori che le cui mansioni comportano sistematicamente la prestazione fuori sede, ma ha argomentato da disposizioni del ccnl (artt. 61 e 62 della Parte Speciale, del ccnl) che riguardano i rimborsi spese, il personale non viaggiante e il trattamento contributivo e fiscale, che nulla aggiungono o tolgono alle osservazioni sopra svolte. Ha al contrario svolto osservazioni intrinsecamente contraddittorie (sottolineando che in ragione della "differenza tra il trasfertista ed il non trasfertista, quest'ultimo non percepisce la indennità quando non è in trasferta, mentre per il trasfertista vale l'opposto, e cioè percepisce sempre l'indennità, cosicché la stessa rientra nel compendio retributivo") che potrebbero essere pertinenti se non fosse che gli autisti internazionali quando sono in servizio sono sempre in trasferta.

Ritiene la Corte infondato anche il motivo di reclamo incidentale diretto ad ottenere il computo nella retribuzione globale di fatto anche della quota di tfr.



La questione che viene posta con riferimento alla disciplina introdotta con la l. n. 92/12 è nuova. Infatti, mentre in base al vecchio testo dell'art. 18 l. n. 300/70 la quota mensile di tfr era necessariamente da escludere dalla retribuzione globale di fatto, in quanto il risarcimento integrale del danno patrimoniale seguente alla reintegra comportava che la retribuzione così riconosciuta, ancorché a titolo risarcitorio, entrasse nella base di computo del TFR (ed era quindi da escludere una duplicazione), la questione si pone diversamente a seguito della riforma.

Ritiene però la Corte di dover risolvere la questione in senso negativo per i reclamanti incidentali. Se pure può essere dubbio che nel calcolo del tfr, esigibile a fine rapporto, possa essere inserita anche l'indennità di cui all'art. 18 comma 4 (la risposta positiva validerebbe la soluzione antecedente di esclusione di duplicazioni), va osservato che la nuova disciplina non prevede un risarcimento del danno ma solo una tutela indennitaria, così espungendo il criterio della commisurazione al pregiudizio patrimoniale effettivamente subito e fa riferimento sistematicamente alle "mensilità" che, secondo l'accezione comune lavoristica, comprendono solo il dovuto esigibile mese per mese. comprensivo è vero di tutto ciò che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ma con riferimento alla scadenza periodica dei periodi di paga, rispetto alla quale non viene in considerazione la quota tfr.



Infine, va accolto il reclamo per quanto riguarda la liquidazione delle spese processuali, motivo circoscritto unicamente al "quantum"

L'art. 4 comma 2 DM n. 55/16 stabilisce che in caso di pluralità di assistiti nello stesso giudizio le le spese liquidate in base ai parametri di compenso indicati nella tabella siano incrementati del 20 % dalla seconda alla decima posizione e ulteriormente del 5 % per ogni ulteriore posizione fino a un massimo di 20 (quindi nel caso in esame 225% pari a 180% (20% x 9 posizioni dalla 2 alla 10) + 45% (5% x 9 posizioni dalla 11 alla 19)).

L'aumento del 225% va quindi applicato alla base che è data dal compenso per il singolo assistito, base che necessariamente entra nella somma finale quale 1 a cui si aggiungono gli incrementi per le restanti 9 - 9 posizioni.

Ne deriva che l'importo tabellare unitario pari a 13.500 euro, relativo alla prima posizione, deve essere incrementato del 225%, e che le spese del primo grado (in realtà della prima fase del rito, essendo state compensate senza censura quelle della fase di opposizione) debbano essere liquidate in € 43.875,00).

In accoglimento del reclamo incidentale i licenziamenti impugnati vanno annullati, con condanna di [REDACTED] alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata per ciascuno degli stessi a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, non risultando nemmeno allegata una



rioccupazione dei medesimi, oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base all'attività di difesa svolta e applicando i parametri di compenso professionale per singole voci indicati nell'ordinanza 11.1.18 del Tribunale di Rovereto, esclusa per il presente grado la voce "fase istruttoria."

PQM


in parziale riforma della sentenza n. 36/18 del Tribunale di Rovereto gdl, condanna ~~XXXXXXXXXX~~ spa alla reintegrazione dei reclamati, reclamanti incidentali, nel posto di lavoro e al pagamento in loro favore di una indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione e interessi dalla data dei licenziamenti al saldo; accerta che la retribuzione globale di fatto comprende l'indennità di trasferta; dichiara che la retribuzione globale di fatto non comprende la quota (fr: condanna ~~XXXXXXXXXX~~ spa alla rifusione delle spese di ambo i gradi, riliquida le spese di primo grado in complessivi € 43.875,00; liquida le spese del presente grado in complessivi € 34.125,00.

Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/02 nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ spa.

Trento 20.9.2018



Il Consigliere esecutore
(dott.ssa Anna Luisa Terza)



Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Creazzo)



Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)



Depositata in Cancelleria il **11 OTT, 2018**

Il Funzionario Giudiziario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)

